



# Parto gemellare e permessi per allattamento, il ruolo del padre

*I diritti fino al primo anno di età del bimbo in alternativa alla madre lavoratrice*

Fino al primo anno di età del bambino, il padre lavoratore ha diritto di godere, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, di due periodi di riposo, della durata di un'ora ciascuno, anche cumulabili fra loro nell'arco della giornata, se quest'ultima ha una durata superiore o pari a sei ore. In caso di orario giornaliero inferiore alle sei ore, il riposo è uno solo (T.U. n. 151 del 2001). I suddetti riposi, comunemente denominati "permessi per l'allattamento", sono consi-

derati ore lavorative agli effetti della retribuzione e comportano il diritto del genitore di allontanarsi dall'azienda (art. 39, c. 2, T.U.). In particolare, i permessi in questione spettano (art. 40), anche al padre lavoratore dipendente, quando:  
i figli siano stati affidati al padre;  
la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;  
si sia verificata la morte o la grave infermità della madre;

la madre sia una lavoratrice autonoma. In caso poi di parto plurimo, i permessi per l'allattamento riconosciuti alla madre sono raddoppiati (art. 41). Quest'ultimi permessi giornalieri aggiuntivi, come chiarito da una recente circolare dell'INPS (circ. n. 95 bis del 6 settembre 2006), possono essere fruiti, in alternativa, anche dal padre lavoratore dipendente alle stesse condizioni previste per il parto singolo.

**Vincenzo Bottino**

